



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,

AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

[LOTTO/I__] CIG _____

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, giusta poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- _____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")



PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati



- dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 4 (quattro) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto/i ____ (1 e/o 2 e/o 3 e/o 4) della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (_____/_____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro _____ = (_____/_____) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente



considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

- m) **[inserire in caso di firma digitale]** che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "F";
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura, così come stabilito dal successivo art. 7 comma 9;
 - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del/i Lotto/i ____ della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.



ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di Personal Computer portatili, nonché dei servizi connessi e delle ulteriori attività stabilite nella presente Convenzione, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di *"Information Technology"*.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:
 - per il LOTTO 1 -
 - fornitura di Personal Computer Portatili di fascia base per basse esigenze di mobilità in acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, nonché alle caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.1.17 del Capitolato Tecnico;
 - fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:



- Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.1 del Capitolato Tecnico;
- Memoria RAM aggiuntiva, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico;
- Dispositivo port replicator/docking station, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.3 del Capitolato Tecnico;
- Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.4 del Capitolato Tecnico;
- Tastiera speciale per problemi di accessibilità con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.1.5 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 8.000= Personal Computer portatili.

- per il LOTTO 2 -

- fornitura di Personal Computer Portatili di fascia alta per medie esigenze di mobilità in acquisto, rispondenti alle Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e ai requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, nonché alle caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.5.2 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.2.17 del Capitolato Tecnico;
- fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
 - Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
 - Dispositivo port replicator/docking station, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico;
 - Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.3 del Capitolato Tecnico;
 - Tastiera speciale per problemi di accessibilità con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.4 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 7.000= Personal Computer Portatili.

- per il LOTTO 3 -

- fornitura di Personal Computer *ultraportatili* di fascia alta per alte esigenze di mobilità in acquisto, con le Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico ed i requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.5.3 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.3.17 del Capitolato Tecnico;
- fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
 - Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;



- Memoria RAM aggiuntiva, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
- Dispositivo port replicator/docking station, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3.3 del Capitolato Tecnico;
- Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.3.4 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 2.000= Personal Computer Portatili.

- per il LOTTO 4 -

- fornitura di Personal Computer *ultraportatili* di fascia base per alte esigenze di mobilità in acquisto, con le Caratteristiche Tecniche sistema base stabilite nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico ed i requisiti di conformità stabiliti nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, nonché le caratteristiche migliorative offerte anche in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 4.5.4 del Capitolato Tecnico, configurati con il Sistema Operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.4.16 del Capitolato Tecnico;
- fornitura dei dispositivi opzionali di seguito stabiliti se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente:
 - Batteria secondaria, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - Unità ottica esterna, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
 - Dispositivo di memorizzazione portatile (Memory key USB), con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.4.3 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 4.000= Personal Computer Portatili.

3. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Personal Computer Portatili, aventi la medesima configurazione, uguale o superiore al quantitativo minimo ordinabile per singolo Ordinativo di Fornitura pari a n. ____ (____) unità (n. 3 per il Lotto 1, n. 3 per il Lotto 2, n. 3 per il Lotto 3, n. 3 per il Lotto 4); resta ferma la facoltà del Fornitore di accettare, dandovi esecuzione, anche Ordinativi inferiori a detto quantitativo minimo, dandone comunicazione a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.
4. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi e attività connessi alla fornitura, e segnatamente:
 - predisposizione di apparati, come descritto nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico, e di creazione del Golden Disk, come descritto nel paragrafo 4.7.1 del Capitolato Tecnico;
 - consegna ed installazione, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza in remoto, come descritto nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
 - assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico, comprensiva della assistenza on-site e mediante la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica, tutto per un



periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura;

- reportistica, come descritto nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico;
- sito Internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;
- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
- monitoraggio e collaudi, di cui ai capitoli 8 e 9 del Capitolato Tecnico;

forniture e servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico e al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel capitolo 10 del Capitolato Tecnico.

5. In ogni caso le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto delle forniture di cui alla presente Convenzione non siano conformi e rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e rispettino almeno le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento contrattuale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 delle Condizioni Generali.
6. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer Portatili cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer Portatili ordinati.
7. Come stabilito nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente nel richiedere la preinstallazione del software (sistema operativo) potrà richiedere con l'Ordinativo di Fornitura di preinstallare software di automazione d'ufficio del quale l'Amministrazione sia già in possesso delle licenze; in tale caso, l'Amministrazione Contraente dovrà dichiarare nell'Ordinativo di Fornitura il numero di licenze possedute ed il relativo codice, se previsto, da utilizzare per le installazioni.
8. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione



ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla Data di Accettazione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
 - a) garantire che i Personal Computer Portatili ed i dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
 - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali) ed oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.)



aziendale rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.

o in alternativa (*in ragione di quanto dichiarato in sede di Offerta*)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

ARTICOLO 7

PREDISPOSIZIONE APPARATI, CONSEGNA, COLLAUDO, VERIFICHE E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà, da un lato, configurare i Personal Computer Portatili con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente e, dall'altro lato, precaricare e rendere funzionanti: il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, nonché, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, preinstallare il software di automazione d'ufficio già in licenza d'uso dell'Amministrazione Contraente, tutto secondo quanto stabilito nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
4. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
 - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo;
 - b) del "Golden disk", di cui al paragrafo 4.7.1 del Capitolato Tecnico;
 - c) di una copia dei driver dei dispositivi opzionali, se ordinati, su apposito supporto (es.: CD-Rom o DVD-Rom);
 - d) della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
 - e) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro i seguenti termini perentori:
 - a) per Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all'art. 4, comma 3, e fino a n. 100 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari a decorrere dal primo



giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;

- c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
- d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer Portatili, entro il termine perentorio di 75 (settantacinque) giorni solari a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione di Personal Computer Portatili, al raggiungimento del numero massimo di n. _____ (n. 2.000 per il Lotto 1, n. 2.000 per il Lotto 2, n. 800 per il Lotto 3 e n. 1.000 per il Lotto 4) installazioni pianificate al mese, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di n. _____ (n. 2.000 per il Lotto 1, n. 2.000 per il Lotto 2, n. 800 per il Lotto 3 e n. 1.000 per il Lotto 4) installazioni.

Tale limite è abbassato a n. _____ (n. 1.000 per il Lotto 1, n. 1.000 per il Lotto 2, n. 400 per il Lotto 3 e n. 500 per il Lotto 4) installazioni per il primo mese di attivazione della Convenzione.

In tal caso il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura, che il termine massimo di consegna di Personal Computer Portatili ordinati risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla predetta comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

- 6. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. Ciascuna apparecchiatura consegnata dovrà avere l'etichetta di cui al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.
- 7. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Personal Computer Portatili oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nei paragrafi 6.1 e 9 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto



dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.

8. Il collaudo è inteso quale verifica di conformità, per le apparecchiature consegnate - componenti hardware e programmi software forniti -, con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica e manualistica d'uso; in particolare, l'Amministrazione Contraente verificherà l'accensione e il funzionamento del Personal Computer Portatile (completo di tutti i dispositivi sia base che opzionali) e il caricamento dei software preinstallati; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente.
Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
9. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo relativo alle ultime apparecchiature collaudate.
10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer Portatili, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. L'Amministrazione contraente, nel caso intenda espletare il collaudo a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.C.M. n. 452/1997, ripeterà le operazioni di collaudo anche su un campione della fornitura diverso da quello già esaminato.
11. Anche il secondo collaudo verrà effettuato secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 7, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.3 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.
13. A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.



14. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
15. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):
 - a. la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
 - b. il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.
16. Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.
17. Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.
19. Come meglio espresso nel Capitolato tecnico, ai sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso dell'Amministrazione medesima anche prima della stipula della Convenzione.
20. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico.
21. Il fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs.151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010 n.65, coerentemente con le modifiche e le integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009, introdotte dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 settembre 2010 e, pertanto, tenuto conto della proroga del termine per la distribuzione dei dispositivi, di cui all'art. 1, lett. a) e b) del menzionato D.M. 29.09.2010..
22. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett.b) e 189 comma 3 e 3bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli



impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i..

23. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al d.lgs. 188/08.
24. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettante ai sensi della normativa in argomento.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, secondo le modalità e i termini stabiliti nella presente Convenzione e nei paragrafi 6.3 e 6.4 del Capitolato Tecnico con riferimento all'assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro.

La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma 2.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 6.3.1.1 del Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione ed alla data ed ora stimata di intervento dell'operatore on site per la risoluzione della problematica evidenziata, fatto salvo il termine per la rimozione del malfunzionamento; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico:
 - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice 1 del Capitolato Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;



- b. eventuali ulteriori report “ad hoc” richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report “ad hoc” al mese.

Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

4. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.
5. Il Fornitore si obbliga a prestare forniture e servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ivi inclusi i capitoli 6, 7 e 8, ovvero il Piano della Qualità approvato dalla Consip S.p.A. di cui al paragrafo 7.4.1 del medesimo Capitolato Tecnico, Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. In particolare e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base, che i singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio 8 (otto) ore lavorative, esclusi il sabato (dopo le ore 12:30), domenica e festivi, successive alla richiesta di intervento al Call Center, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) risposta entro 20”, per il 90% delle chiamate ricevute; verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
 - b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
In particolare:



- a. il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software forniti, nonché della prestazione dei servizi connessi, ivi incluso il servizio di assistenza e manutenzione per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione e, comunque, delle ulteriori attività contrattuali;
 - b. il prezzo di ciascun dispositivo opzionale è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.
2. Il prezzo unitario di ciascun Personal Computer Portatile e dispositivo opzionale, è e si intende comprensivo della prestazione dei servizi connessi e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto adempimento contrattuale.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla Data di Accettazione e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, Codice IBAN _____
- Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione]

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione]

Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.

4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. **[clausola eventuale: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto**



del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

ARTICOLO 10

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 11

PENALI

1. Per ogni giorno solare decorrente dal primo giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, comma 5, nonché nei casi di ritardo nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 7, comma 14 e comma 15, lettera b, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente ai Personal Computer Portatili quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 10, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 dal lunedì al venerdì e tra le 8:30 e le 12:30 del sabato,



esclusi il sabato, oltre le ore 12:30, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 8, comma 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:

- pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
- pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 5, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno - esclusi domenica e festivi - dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
La predetta penale verrà applicata anche in caso difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.
7. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera a), ovvero rispetto alla percentuale (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo 8, comma 7, lettera b), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al precedente articolo 8, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e Allegati, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura, ivi compresa la riscontrata difficoltà nella risposta alla chiamata da parte del Call Center; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le suddette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle



verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data _____ e avente n. _____ pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00) (Euro 28.000,00 = per il Lotto 1, Euro =32.000,00 per il Lotto 2, Euro 13.000,00 = per il Lotto 3 Euro 9.000,00= per il lotto 4).

3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni generali nonché nella presente Convenzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11;
 - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
 - d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 2 e 3;
 - e) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'articolo 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c).
3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer Portatili non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'articolo 12, comma 7, delle Condizioni Generali.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione



della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

SUBAPPALTO

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 15

RESPONSABILE DEL SERVIZIO GENERALE

1. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 16

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire un Personal Computer Portatile o un dispositivo opzionale oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare alla Consip S.p.A.:
 - a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore, nonché
 - b) dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Solo all'esito della verifica di detta documentazione da parte della Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di:
 - recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
 - esonerare il Fornitore dalla fornitura del Personal Computer Portatile o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", eventualmente



sostituendolo con altro con funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quello sostituito.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai prodotti stessi (Personal Computer Portatile o un dispositivo opzionale).
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, la Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

PROPRIETA' DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITA' DELLE LICENZE

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Personal Computer Portatili e dispositivi opzionali a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro



complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, Consegna, Collaudo, Verifiche e Ritiro apparecchiature usate); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9



(Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

[da inserire in caso di firma digitale]

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____